



CITTA' DI MARIANO COMENSE

ORDINANZA n. 14 del 08-09-2008

OGGETTO: CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

- Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
- Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- Visto il D.M. 05.08.2008;
- Vista la deliberazione di Giunta del 03.09.08 n° 105 I.E., avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;
- Premesso che il fenomeno della prostituzione su strada non accenna a diminuire, nonostante le metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle forze di Polizia dello Stato e dalla Polizia Locale, e risultano presenti prostitute che esercitano sul territorio del Comune di Mariano Comense;
- Valutati gli effetti devastanti del fenomeno sulla sicurezza urbana, conclamati da efferati episodi criminali legati al mondo dello sfruttamento della prostituzione, oggetto di grande attenzione da parte dei media e causa di particolare allarme sociale nella cittadinanza;

- Valutate inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, causa i comportamenti imprudenti e imprevedibili degli automobilisti coinvolti, il cui numero non accenna a calare e la cui attenzione ai dettami al codice della strada, pur in vigenza di specifica ordinanza che vieta la fermata dei veicoli al fine di impedire comportamenti pericolosi, rimane sopra i limiti di tollerabilità, come risulta dai circa trecento accertamenti di violazione riferiti alla sola ordinanza testé citata;
- Valutato, quanto più sopra ricordato, anche nell'ottica dell'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;
- Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

ORDINA

In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Comunale, ed è esecutiva dalla data del 08.09.2008

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Como, alla Questura di Como, al locale Comando dei Carabinieri di Mariano Comense, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Como, alla Polizia Provinciale di Como.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sede di Milano o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

F.to IL SINDACO
Dott. Ing. Alessandro Turati